

+ Uff. AMBIENTE



*dott. Berlusconi 1*  
*ATI*

Repertorio n. 5847

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- Comune di Città di Castello -----

Contratto di concessione per la costruzione e gestione di un impianto per l'utilizzo del biogas prodotto in discarica. -----

Codice Fiscale delle parti contraenti: -----

1) - Comune di Città di Castello : 00372420547; -----


2) - "SO.GE.PU. S.p.A.": 01476930548. -----

----- In nome della Legge -----

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venti del mese di luglio, in Città di Castello, nella Residenza Municipale. -----

Dinanzi a me FASOLO Dr. Salvatore, Vice Segretario Generale del Comune di Città di Castello, autorizzato alla sostituzione del Segretario Generale in forza di Decreto Prefettizio in corso di emanazione, si sono personalmente costituiti i Signori: -----

1) Dott. Ing. Pier Paolo PIERONI, nato il 23 febbraio 1949 a Città di Castello e domiciliato ove appresso per la carica, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in qualità di Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Città di Castello, a norma dell'art. 45 - 3° comma dello



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

Statuto del Comune di Città di Castello e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lui stesso rappresentato; - - - - -

2) Dr. Giuseppe BENEDETTI, nato l'8 gennaio 1943 a Cortona e domiciliato a Città di Castello per la carica, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro-tempore della Società "SO.GE.PU. S.p.A." con sede in Città di Castello - via Engels n. 1, autorizzato alla stipula dal Consiglio d'Amministrazione, come risulta da estratto autentico per Notaio Dr. Clara Calè di Città di Castello - Repertorio N. 75882 in data 15 luglio 1996, del Verbale del Consiglio d'Amministrazione della Società stessa in data 21 giugno 1996, che si allega al presente atto sotto la lettera A). - - - - -

Della identità personale di detti componenti io Vice Segretario Generale sono personalmente certo. Le parti, come sopra costituite, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni ed eleggono speciale domicilio, agli effetti del presente contratto, presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Città di Castello. - - - - -

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 453 in data 24 maggio 1996, esecutiva ai



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '1'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

sensi di legge e che si allega al presente atto sotto la lettera B), per farne parte integrante e sostanziale, nonché della deliberazione di Giunta Municipale n. 868 del 10 luglio 1996, cui è stata conferita immediata esecutività, e che si allega al presente atto sotto la lettera C), per farne parte integrante e sostanziale, le parti, come sopra costituite, intendendo far risultare dell'aggiudicata concessione in buona e legale forma, si accordano per stipulare quanto appresso: --

**ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.** - Il Comune di Città di Castello, come sopra rappresentato e quale proprietario della Discarica di R.S.U. di Belladanza, concede alla "SO.GE.PU. S.p.A." il biogas prodotto nell'impianto per lo sfruttamento dello stesso ai fini della produzione di energia elettrica così come previsto dall'allegata delibera del Consiglio Comunale n° 453 del 24 maggio 1996, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, per il periodo di seguito specificato. - - - - -

**ART. 2 - UTILIZZO DEL BIOGAS.** - Il Comune di Città di Castello concede alla "SO.GE.PU. S.p.A." il Biogas prodotto dalla discarica nelle condizioni quali/quantitative, chimico/fisiche ed organolettiche in cui esso si trova e si troverà in


futuro, restando a carico della "SO.GE.PU. S.p.A." l'aspirazione del Biogas medesimo, la sua depurazione ed utilizzo quale propellente per generazione di energia elettrica. - - - - -

Resta inteso che il Biogas così aspirato dovrà essere utilizzato esclusivamente per generazione di energia elettrica ovvero, nell'eventualità che non possa essere impiegato in tale modo, bruciato in torcia secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sono, altresì, a carico della "SO.GE.PU. S.p.A." i rischi e gli impedimenti all'utilizzo del Biogas che possano derivare, nella vigenza della presente convenzione, dalla minore produzione quali/quantitativa del Biogas sia per cause naturali e/o comunque indipendenti dalla volontà del Comune, che per mutamenti normativi ed autorizzativi sopravvenuti. - - - - -

In caso di mancata utilizzazione del Biogas per più di un anno, per cause non attinenti al concessionario, non sarà dovuto nessun corrispettivo al concedente per il periodo corrispondente. - - - - -

Il Comune, dal canto suo, sottoscrivendo il presente atto, assume espresso obbligo di continuare a far gestire e coltivare la detta discarica in modo di agevolare la massima produzione di Biogas, nel



rispetto della normativa specifica relativa alle  
 discariche di 1° categoria e dei progetti generali  
 approvati. - - - - -

**ART. 3 - OPERE, SERVIZI, PRESTAZIONI ED ONERI A**


**CARICO DELLA "SO.GE.PU. S.p.A."**. - Come soggetto  
 concessionario sono a carico della "SO.GE.PU.  
 S.p.A." tutte le incombenze relative all'oggetto  
 della concessione che sinteticamente possono così  
 riassumersi: - - - - -

3.1 Attivazione dei finanziamenti necessari alla  
 esecuzione, direzione, gestione e  
 commercializzazione delle opere e della produzione  
 ricavata. - - - - -

3.2 Oneri relativi a: Progettazione Esecutiva,  
 indagine geologica, appalti, direzione lavori,  
 costruzione, collaudi, ecc..., in completa  
 conformità alla normativa pubblicitistica vigente per  
 l'appalto e la realizzazione di gare pubbliche. - -

3.3 Acquisizione di tutte le autorizzazioni,  
 licenze, concessioni e collaudi richiesti alla  
 "SO.GE.PU. S.p.A." necessari e/o obbligatori a  
 rendere e mantenere l'impianto fruibile ed  
 utilizzabile. - - - - -

3.4 Realizzazione di tutte le opere necessarie per  
 la costruzione dell'impianto di generazione



alimentato dal Biogas della discarica per la produzione e cessione di energia elettrica

all'E.N.E.L. di seguito individuate: - - - - -

- impianto di aspirazione Biogas, - - - - -
- valvole di sicurezza, - - - - -
- motore di cogenerazione, - - - - -
- locali trasformatori, - - - - -
- ampliamento della cabina elettrica, - - - - -
- impiantistica elettrica. - - - - -


Le opere saranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto esecutivo redatto dalla "SO.GE.PU. S.p.A.", consegnato agli atti del Comune. - - - - -

La "SO.GE.PU. S.p.A." è fin d'ora autorizzata ad apportare al progetto quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per ottimizzare la produzione di energia elettrica. - -

3.5 L'acquisizione dell'autorizzazione dell'E.N.E.L. per la cessione dell'energia elettrica autoprodotta.

3.6 Tutti i consumi di energia elettrica, gas, acqua potabile, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario alla gestione e manutenzione dell'impianto. - - - - -


Ferme restando le disposizioni precedenti, in ogni caso in cui il Biogas non possa essere convogliato ed utilizzato per la cogenerazione di energia



elettrica, per impossibilit  sopravvenuta derivante da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al concessionario, il concedente non potr  pretendere il pagamento del canone di concessione relativo al periodo o alla frazione di periodo in cui l'impedimento si   verificato. Sono in ogni caso applicabili le norme del Codice Civile vigenti in materia. - - - - -

**ART. 4 - UTILIZZO DELL'AREA DELLA DISCARICA. - II**

Comune concede in uso gratuito alla "SO.GE.PU. S.p.A.", per tutta la durata della convenzione, l'area della discarica, cos  come tratteggiata All. "3" TAV 1 del progetto per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica. - - - - -



La "SO.GE.PU. S.p.A." non avr  alcuna facolt  di mutare la destinazione d'uso dell'area, n  di condurne diverse da quelle di cui alla presente concessione. E' in sua facolt  di recintare l'area di pertinenza degli impianti e gli sar  garantito, per tutta la durata della convenzione, l'accesso carrabile alla stessa area. - - - - -

**ART. 5 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE.**

- Tutti gli impianti ed attrezzature realizzati con la presente concessione rimarranno di esclusiva propriet  della "SO.GE.PU. S.p.A.". - - - - -

*[Handwritten signature or initials]*


Al termine della concessione, in funzione della produzione di Biogas che si potrà avere e della commercializzazione dell'energia elettrica prodotta, potrà essere rinegoziata la presente convenzione o potranno essere acquistati dall'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e le attrezzature ancora utilizzabili secondo un prezzo equitativo da concordare tra le parti. - - - - -

ART. 6 - DURATA DELLA PRESENTE CONVENZIONE. - La concessione decorrerà dalla data di stipula del presente contratto. - - - - -

La concessione avrà durata di otto anni solari a partire dall'inizio dell'erogazione di energia elettrica da parte della "SO.GE.PU. S.p.A." all'E.N.E.L., circostanza di cui il Comune riceverà notizia scritta almeno 20 (venti) giorni prima, costituendo l'inizio dell'erogazione la data di inizio attività. - - - - -


Prima della scadenza della concessione, al verificarsi di condizioni idonee di produzione del Biogas e di commercializzazione di energia elettrica, tra i contraenti potrà essere rinnovata e/o adeguata la presente convenzione per un altro periodo, nel rispetto della normativa vigente in materia. - - - - -





ART. 7 - CAUZIONE, CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, PENALE.

- Il concessionario ha costituito cauzione definitiva di £. 80.000.000= (lire ottantamiliardi) pari al 5% (cinqueper cento) del canone complessivo globale per 8 (otto) anni pari a £ 1.600.000.000= (lire un miliardo seicentomilioni), mediante Polizza Fidejussoria N. 96 23785997 contratta con la Compagnia Assicuratrice "UNIPOL ASSICURAZIONI" Agenzia di Città di Castello - in data 16 luglio 1996. - - - - - Annualmente la cauzione potrà essere ridotta di £ 10.000.000= (lire diecimilioni) con autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente che attesti l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. - - Il corrispettivo per l'utilizzo del Biogas viene fissato in £. 200.000.000= (lire duecentomilioni) annui, I.V.A. compresa, e verrà corrisposto in 2 (due) rate semestrali posticipate. Il corrispettivo spettante al Comune è onnicomprensivo, fisso ed invariabile quanto a modalità di determinazione ed importo, ciò indipendentemente dalla circostanza che vari, tanto in positivo quanto in negativo, sia il prezzo di acquisto dell'energia elettrica che l'E.N.E.L. corrisponderà alla "SO.GE.PU. S.p.A.", sia la quantità di produzione di Biogas prevista. -




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

In caso di ritardi nei pagamenti verrà applicata una penale pari a £. 50.000= (lire cinquantamila) per ogni giorno di ritardo. - - - - -

**ART. 8 - ARBITRATO.** - Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione della concessione, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri di cui uno designato dal Comune di Città di Castello, uno dal Concessionario ed uno, il Presidente, nominato dalla Camera Arbitrale dell'Umbria. La parte che richiede la risoluzione della controversia tramite arbitrato dovrà inviare la richiesta con Raccomandata A.R. all'altra parte ed alla Camera Arbitrale dell'Umbria segnalando contestualmente il nome dell'arbitro designato. Qualora l'altra parte non provveda entro 30 (trenta) giorni a designare il proprio arbitro, il Presidente designerà in sua vece l'arbitro mancante. - - - - -

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità in via irrituale e stabilirà anche il proprio compenso decidendo quale parte sarà tenuta a corrisponderlo, ferma restando la responsabilità solidale delle parti. La decisione del Collegio Arbitrale viene contrattualmente riconosciuta dalle parti contraenti come manifestazione della loro stessa volontà



A long, vertical handwritten signature or scribble.

A short, horizontal handwritten signature or scribble.

contrattuale. - - - - -


ART. 9 SPESE DI CONVENZIONE. - Le spese tutte relative e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a completo carico della "SO.GE.PU. S.p.A.". - - - - -

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI. - Essendo le prestazioni oggetto del presente atto, soggette ad I.V.A., il medesimo verrà sottoposto a Registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. - - - - -

ART. 11 - Il Sig. Benedetti Dr. Giuseppe dichiara di accettare completamente ed incondizionatamente tutto quanto stabilito con quest'atto e con gli atti in esso richiamati o allegati. - - - - -

ART. 12 - Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, la "SO.GE.PU. S.p.A." ha presentato l'apposita dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 N. 490, in attesa che pervengano le prescritte informative da parte della Prefettura di Perugia, ed, inoltre, ha presentato la dichiarazione di cui all'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187. - - - - -

Le parti esonerano me Segretario rogante dalla lettura degli allegati A), B) e C) che essi



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

componenti dichiarano di conoscere perfettamente per averne preso esatta e completa visione. - - - - -

Richiesto io Vice Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle parti che, previa accettazione e conferma, con me lo sottoscrivono unitamente agli allegati A), B) e C), dando atto che è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia su pagine undici e fin qui della presente.

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

